

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

- Documento deliberato dal Collegio Docenti
- Strumento di lavoro che:
 1. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati.
 2. Definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici.
 3. Traccia le diverse fasi dell'accoglienza –inserimento degli alunni.
- La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art.45 del DPR 31/8/99 n° 394

Il protocollo d'accoglienza si propone:

- Facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale
- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

COMPITI E FUNZIONI

COSA	CHI	QUANDO	STRUMENTI
<p>a. Domanda di iscrizione</p> <p>- Fornire alla famiglia immigrata le prime informazioni sulla scuola.</p> <p>- Richiedere la documentazione relativa alla vita scolastica dell'alunno (pagelle, quaderni, certificati...)</p> <p>- Fissare orientativamente un appuntamento con Dirigente e Funzione Strumentale .</p>	<p>Persona designata dalla segreteria. (Sig.ra ...)</p>	<p>Al momento del primo contatto con la scuola.</p>	<p>Materiale tradotto in varie lingue sul funzionamento della scuola italiana e la modulistica utilizzata nell'Istituto (autorizzazioni, richiesta uscite anticipate...)</p>

<p>b. Colloquio con genitori e alunno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta di informazioni relative ai dati anagrafici, linguistici, culturali, sociali dell'alunno e del nucleo familiare. - Aiuto nella compilazione della domanda di iscrizione e nella scelta delle opzioni offerte dalla scuola. - Comunicazione ai genitori degli orari della presenza a scuola del bambino per i giorni successivi per la fase dell'osservazione. L'orario può essere ridotto: 	<p>Funzione strumentale, docente referente, uno o più docenti della classe corrispondente all'età anagrafica dell'alunno e se ritenuto necessario a quella precedente. Necessaria la presenza di un mediatore linguistico-culturale)</p>	<p>Su appuntamento nei giorni successivi al primo contatto con la scuola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda rilevazione dati e traccia di primo colloquio con la famiglia - Opuscolo informativo sulla Scuola (semplificazione del POF).
--	--	---	--

INSERIMENTO PROVVISORIO DELL'ALUNNO NELLA CLASSE

Prima di inserire l'alunno definitivamente in una classe è necessario attivare un tempo d'osservazione (min. 1 settimana).

Durante questo periodo:

- L'alunno viene inserito nella classe per età anagrafica
- La frequenza è ridotta a 2 massimo 3 ore giornaliere
- L'alunno ha la possibilità di partecipare ai laboratori (classi aperte)

<p>c. Approfondimento della conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento di prove per verificare il livello delle conoscenze e delle competenze generali, in particolare di quelle logico-matematiche, le capacità di lettura/scrittura nella L1 (se vi è il mediatore), la capacità di lettura/scrittura/comprendione in una lingua straniera. 	<p>Docente della o delle classi coinvolte affiancato da mediatore linguistico o da alunno della scuola che conosce la lingua) Valutate le prove si decide decide la classe di inserimento</p>	<p>Una o più giornate nell'arco della prima settimana dall'ingresso a scuola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Questionario e/o schede di rilevazione delle competenze e delle abilità - Materiale bilingue
--	---	---	---

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999 n. 394

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 - S.O.)

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286.

.....
CAPO VII

Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni

Art. 45

Iscrizione scolastica

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Compiti degli insegnanti di classe

1- Favoriscono l'integrazione nella classe del nuovo alunno attivando, quando possibile, percorsi interculturali finalizzati alla conoscenza e allo scambio culturale fra l'alunno neo-arrivato e il gruppo di accoglienza;

2 – collaborano all'inserimento dell'alunno in percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati nella scuola sulla base delle risorse disponibili (docenti formati con ore a disposizione, progetti di istituto e finanziamenti extrascolastici) in orario scolastico con la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in piccolo gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curriculare;

3 – elaborano, in sede di consiglio di classe o inter team , in collaborazione con gli insegnanti di italiano L2 coinvolti e l'insegnante referente, il PSP d'istituto elaborato in collaborazione dello Sportello tantetinte di Bardolino..

In allegato:

1. copia PSP d'istituto
2. modulistica per richiesta mediatore linguistico-culturale con relativa scheda esemplificativa di loro compiti e funzioni

Bardolino, 4 .11.2014

La Funzione Strumentale
Anna Stoia

La Dirigente Scolastica
Emanuela Antolini